SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2008.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8. (Ordinanza n. 3698).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile art. 1, n. 3690 del 4 luglio 2008 art. 11, n. 3684 del 13 giugno 2008 e n. 3696 del 4 agosto 2008 art. 4;

Vista la nota del 17 luglio 2008 con cui il Ministro dello sviluppo economico comunica la disponibilità ad imputare a carico del FAS la copertura finanziaria degli interventi programmati per l'organizzazione nel 2009 dell'incontro del G8 nell'isola della Maddalena;

Vista la nota del Presidente della regione autonoma della Sardegna del 21 luglio 2008, con cui si chiede di adottare apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare l'utilizzo delle complessive risorse da destinare al grande evento del G8 che si terrà nell'isola della Maddalena nel 2009;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 28 luglio 2008 presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Acquista l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 7 agosto 2008;

Vista la nota del 7 agosto 2008 del capo dell'Ufficio Sherpa G8;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire in termini di somma urgenza l'espletamento delle iniziative citate nel Piano delle opere correlate alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena sono riservate le seguenti risorse finanziarie:

a) quanto a Euro 18.266.397,68 dalle somme rinvenienti dalle delibere CIPE 165/2006 e 179/2006, di applicazioni delle sanzioni sulle assegnazioni della Regione ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) quanto a Euro 103.690.371,00 sulle assegnazioni della Regione ex delibera CIPE 20/04, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera 14/2006 (punto 5.1), di cui Euro 9.840.000,00 relative alla quota E.4.1 «Riserva per infrastrutture complementari ai contratti di localizzazione» e Euro 93.800.000 relative alla quota ex punto 5.1 della delibera stessa;

c) quanto a Euro 522.000.000,00 quale anticipazione a valere sulle attribuzioni del Programma attuativo FAS 2007/2013 - regione Sardegna - di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166;

d) quanto a Euro 96.200.000,00 quale anticipazione a valere sul programma interregionale FAS 2007/2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 a carico delle risorse da destinare al territorio della regione Sardegna.

2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla apposita contabilità speciale prevista per lo svolgimento del vertice G8 di cui al comma 12 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008. Fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di erogazione di cui alla citata delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, le erogazioni sono effettuate secondo le modalità fissate con decreto del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione su richiesta deI Commissario delegato per lo svolgimento delle manifestazioni collegate con l'anno di Presidenza italiana del G8.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole «dal Commissario delegato,» sono aggiunte le seguenti parole «dal rappresentante personale del Presidente del Consiglio dei Ministri per il G8».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06459

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Barna Alina Stefania, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barna Alina Stefania, nata a Timisoara (Romania) il 20 aprile 1981, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale rumeno ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di tecnologo alimentare in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer Dipiomat, in profilul Tehnologia Produselor Alimentare, specializarea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare» conseguito presso la Università di Scienze agricole e Medicina veterinaria a Timisoara (Romania) il 26 aprile 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile una formazione regolamentata prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* dalla direttiva n. 2005/36, come risulta dalla attestazione rilasciata dall'autorità competente rumena;

Decreta:

Alla sig.ra Barna Alina Stefania, nata a Timisoara (Romania) il 20 aprile 1981, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari.

Roma, 27 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06516

DECRETO 27 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavrichkova Olga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gavrichkova Olga, nata a Krasnoiarski Krai (Federazione Russa) il 26 agosto 1983, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biologa conseguito presso la Università statale di Krasnoyarsk nel giugno 2005, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo;

Considerato che detto titolo accademico ha valore abilitante ai fini dell'esercizio della professione nella Federazione Russa, come attestato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Mosca;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato il possesso di esperienza professionale;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio 2008;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno valido fino al 31 ottobre 2008 per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gavrichkova Olga, nata a Krasnoiarski Krai (Federazione Russa) il 26 agosto 1983, cittadina russa, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A dell'albo e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni — l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 27 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06517

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze del soppresso Ispettorato sono attribuite ad uno o più ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite

all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis*, della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1991, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in € 42.386,67, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che, si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 42.386,67 già coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2007

p. *Il Ragioniere generale dello Stato:* PEPE

ALLEGATO

CASSA MUTUA COLDIRETTI DI CREMONA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 2.168.095,05	Disavanzo di liquidazione alla consegna	€ 2.210.481,72
Disavanzo finale di liquidazione	€ **42.386,67**		
TOTALE	€ **2.210.481,72**	**TOTALE**	€ **2.210.481,72**

(1) La copertura del disavanzo finale di € 42.386,67 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)

CASSA MUTUA COLDIRETTI DI CREMONA

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Spese e oneri	€ 35.578,22	Rendite e Proventi	€ 210,00
Sopravvenienze passive	€ 44.854,29	Sopravvenienze attive	€ 2.600,33
Insussistenze di attività	€ 1.520.462,05	Insussistenze di passività	€ 3.766.179,28
TOTALE COSTI	**€ 1.600.894,56**	**TOTALE RICAVI**	**€ 3.768.989,61**
Disavanzo alla consegna	**€ 2.210.481,72**	**Disavanzo finale di liquidazione**	**€ 42.386,67**
TOTALE	**€ 3.811.376,28**	**TOTALE**	**€ 3.811.376,28**

08A06578

DECRETO 16 agosto 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze del soppresso Ispettorato sono attribuite ad uno o più ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis*, della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in € 56.481,31, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 56.481,31 già coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2007

p. *Il Ragioniere generale dello Stato:* PEPE

ALLEGATO

CASSA MUTUA COLDIRETTI DI GORIZIA

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 188.748,72	Sopravvenienze attive	€ 1.199,04
Insussistenze di attività	€ 64.742,91	Insussistenze di passività	€ 563.120,22
TOTALE COSTI	**€ 253.491,63**	**TOTALE RICAVI**	**€ 564.319,26**
Disavanzo alla consegna	**€ 367.308,94**	**Disavanzo finale di liquidazione**	**€ 56.481,31**
TOTALE	**€ 620.800,57**	**TOTALE**	**€ 620.800,57**

CASSA MUTUA COLDIRETTI DI GORIZIA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 310.827,63	Disavanzo di liquidazione alla consegna	€ 367.308,94
Disavanzo finale di liquidazione	€ **56.481,31** (1)		
TOTALE	**€ 367.308,94**	**TOTALE**	**€ 367.308,94**

(1) La copertura del disavanzo finale di € 56.481,31 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)

08A06579

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 agosto 2008.

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2008/681/CE del 28 luglio 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 2, del citato regolamento, recante disposizioni sulla non iscrizione dei principi attivi, che prevede che i biocidi contenenti principi attivi oggetto di una decisione di non iscrizione nell'allegato I o IA della direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti notificati, non sono più immessi in commercio per i tipi di prodotti in questione quando è trascorso un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura non disponga altrimenti;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2008/681/CE del 28 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 20 agosto 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi dovuta al fatto che per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato del presente decreto sono riportate le sostanze ed i tipi di prodotto che non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentante nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi del precedente comma sono ritirate dal mercato entro il 21 agosto 2009. In ogni caso, a decorrere dal 21 agosto 2009 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le autorizzazioni all'ammissioni in commercio dei presidi medico-chirurgici per i quali alla data di entrate in vigore del presente decreto, è stata presentata una domanda di modifica della composizione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi precedentemente autorizzati con uno o più principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento n. 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 21 agosto 2009 i presidi medico-chirurgici, per il quali è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione attualmente autorizzata.

Art. 3.

1. A decorrere dal 21 agosto 2009, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1, non possono essere più immessi sul mercato né vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo il 21 agosto 2009, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

SOSTANZE E TIPI DI PRODOTTO DA NON INCLUDERE NEGLI ALLEGATI I, IA E IB DELLA DIRETTIVA 98/8/CE

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	11
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	12
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	13
Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e 6-propilpiperonile / piperonilbutossido	200-076-7	51-03-6	19
1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina	201-030-9	77-48-5	2
1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina	201-030-9	77-48-5	11
1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina	201-030-9	77-48-5	12
Naftalene	202-049-5	91-20-3	19
m-cresolo	203-577-9	108-39-4	2
m-cresolo	203-577-9	108-39-4	3
Acido esa-2,4-dienoico / Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	8
Benzoato di benzile	204-402-9	120-51-4	18
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	2
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	7
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	9
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	11
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	12
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	13
2-idrossi-4-isopropil-2,4,6-cicloeptatrien-1-one	207-880-7	499-44-5	10
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	4
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	6
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	13
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	18
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	2
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	4
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	6
Cis-tricos-9-ene	248-505-7	27519-02-4	18
3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropiletere/Etofenprox	407-980-2	80844-07-1	2
3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropiletere/Etofenprox	407-980-2	80844-07-1	3
(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1RS solo 1:1) / Bioalletrina / d-trans Alletrina	Prodotto fitosanitario	-	18
Spinosad: prodotto di fermentazione aerobica di un fungo contenente spinosin A e spinosin D	Prodotto fitosanitario	-	3

08A06580

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 agosto 2008.

Rideterminazione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale direttamente finalizzati alla professione di architetto - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2008, con il quale, limitatamente all'anno accademico 2008/2009, sono stati definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Visto il decreto direttoriale del 6 agosto 2008, con il quale è stata approvata l'integrazione del regolamento didattico di ateneo della Libera università della Sicilia centrale «Kore» (Enna) per quanto riguarda le modificazioni apportate al seguente corso di studio 4/S - classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile-architettura;

Visto il decreto rettorale n. 56 del 6 agosto 2008, con il quale è stata emanata l'integrazione al Regolamento didattico di ateneo per il corso di studio: 4/S - classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile-architettura;

Accertato che il nuovo corso di studio risulta inserito nella banca dati dell'offerta formativa per l'anno accademico 2008/2009;

Vista la nota del 19 agosto 2008, con la quale la Libera università della Sicilia centrale «Kore» chiede l'emanazione dei provvedimenti ministeriali che consentono l'attivazione del nuovo corso fin dall'anno accademico 2008/2009, con l'assegnazione di 120 posti quale utenza sostenibile, come risulta dalla citata banca dati dell'offerta formativa 2008/2009;

Ritenuto di poter autorizzare l'attivazione per l'anno accademico 2008/2009 presso l'Università «Kore» del corso di laurea di architettura - classe 4S - per il numero di posti richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 2008/2009 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, definiti con decreto ministeriale 1° luglio 2008, sono rideterminati in 10.429 di cui 9.882 destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Conseguentemente, la tabella allegata al decreto ministeriale del 1° luglio 2008 è integrata con la seguente determinazione:

Università —	Facoltà —	Corso —	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 307/2002 n. 189 art. 26 —
Libera Università «Kore»	Beni culturali	Architettura	120

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il Ministro: GELMINI

08A06563

DECRETO 2 settembre 2008.

Rideterminazione del numero dei posti disponibili per immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e corsi di laurea delle professioni sanitarie - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali in data 1° luglio 2008, con cui sono stati definiti il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni, nell'anno accademico 2008-2009, al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia ed ai corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Viste, in particolare, le tabelle parte integrante dei citati decreti, che definiscono il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2008, con cui sono stati modificati i predetti decreti e tra l'altro, rideterminato il numero dei posti disponibili per le immatricolazionì al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e ad alcuni corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Viste le nuove richieste di ampliamento del numero dei posti, definiti con il richiamato decreto ministeriale 28 luglio 2008, per il corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia presentate dalle Università degli studi di Ferrara, di Messina, di Modena e Reggio Emilia, dell'Università «Bicocca» di Milano e dell'uni-

versità «Vita-Salute San Raffaele» di Milano alla luce della rilevazione del fabbisogno nazionale. relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Ritenuto, peraltro, di confermare il criterio, già applicato con il citato decreto ministeriale 28 luglio 2008, di fissare per il corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia l'incremento richiesto nel limite del dieci per cento rispetto ai posti definiti a suo tempo per l'anno accademico 2007-2008;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2008-2009;

Viste le note dell'Università degli studi di Verona e di Genova con le quali viene richiesto di autorizzare ulteriori posti rispettivamente per il corso di laurea in infermieristica e per il corso di laurea in infermieristica pediatrica;

Considerato che la programmazione dei posti, definita con il richiamato decreto 1° luglio 2008 e successive modifiche, per i predetti corsi di laurea è insufficiente a colmare le esigenze del fabbisogno delle professioni sanitarie cosi come rilevate per l'anno accademico 2008-2009 dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla definizione del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica e in infermieristica pediatrica per l'anno accademico 2008-2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 1° luglio 2002 e successive modifiche con cui sono stati definiti il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina chirurgia è rideterminato da 8.122 a 8.184.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la modifica seguente:

Università degli studi di Ferrara: da 150 a 159;

Università degli studi di Messina: da 200 a 220;

Università degli studi «Bicocca» di Milano: da 100 a 110;

Università degli studi «Vita e Salute S. Raffaele» di Milano da 90 a 100;

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia da 134 a 149.

Art. 2.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 1° luglio 2008 e successive modifiche con cui sono stati definiti il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n, 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero è modificato per quanto attiene ai seguenti corsi di laurea in:

Infermieristica affarente alla classe SNT/1 da 15.271 a 15.291;

Infermieristica pediatrica afferente alla classe SNT/1 da 334 a 354.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la modifica seguente:

Corso di laurea in infermieristica affarente alla classe SNT/1;

Università degli studi di Verona da 683 a 703;

Corso di laurea in infermieristica pediatrica affarente alla classe SNT/1;

Università degli studi di Genova da 10 a 30.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2008

Il Ministro: GELMINI

08A06564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 2008.

Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di mercato dei prodotti agricoli e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici aversi (nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale);

Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-20013 (2006/C 31901);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, concernente disposizioni per l'esenzione di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;

Visto il piano assicurativo agricolo 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 26078;

Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le modalità di individuazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visto il proprio decreto 27 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 92, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2008, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari dei prodotti agricoli delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per le determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 27 febbraio 2008, in cui sono stabiliti i termini e le modalità per la fissazione di eventuali, ulteriori prezzi dei prodotti ammessi alla copertura assicurativa agevolata, non riconducibili a quelli contemplati nell'elenco allegato allo stesso decreto;

Viste le richieste di ulteriori prezzi, pervenute dalle regioni, dai consorzi di difesa e dalle cooperative agricole esercenti l'attività di difesa;

Vista la richiesta dell'ASNACODI (associazione nazionale dei consorzi di difesa), del 21 febbraio 2008, di tenere conto dei notevoli incrementi di prezzo di alcuni prodotti, come i cereali, registrati nell'ultima campagna di commercializzazione e tendenti alla stabilizzazione sul mercato;

Vista la proposta dell'AIA (associazione nazionale allevatori), del 3 aprile 2008 sui costi di smaltimento delle carcasse in base alle convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;

Viste le valutazioni e le determinazioni tecniche dell'ISMEA;

Ritenuto di integrare i prezzi di mercato dei prodotti agricoli non contemplati nel precedente decreto del 28 febbraio 2008, di rettificare i prezzi del frumento tenero e duro che nell'ultima campagna di commercializzazione hanno subito un incremento superiore al cinquanta per cento, adottando il prezzo medio registrato nel 2007, e di integrare e rettificare i costi di smaltimento delle carcasse degli animali morti, in attuazione delle nuove convenzioni;

Decreta:

Articolo unico

In conformità a quanto indicato nelle premesse, per la quantificazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008, sono stabiliti gli ulteriori prezzi unitari massimi riportati nell'elenco allegato al presente decreto, che integrano e rettificano quelli determinati con il precedente decreto 27 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 92, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2008.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 224

ALLEGATO

Copertura assicurativa agevolata anno 2008

Elenco integrativo prezzi massimi (iva esclusa) entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2008.

Uve da Vino

Prodotto	**Prezzi massimi 2008**
Uva da vino Doc-Docg – *Lazio*	*Euro /q.le Iva esclusa*
Castelli romani Rossa	30,00
Uva da vino Doc-Docg – Alessandria	
Colli Tortonesi Moscato bianco	45,00
Uva da vino Doc-Docg – *Novara*	
Ghemme	120,00
Colline Novaresi rosso	73,00
Boca-Fara-Sizzano	78,00
Uva da vino Doc-Docg – *Bolzano*	
Alto Adige Santa Maddalena	133,92
Alto Adige Lagrein	189,93
Alto Adige Pinot nero	229,49
Alto Adige Cabernet	235,22
Alto Adige Merlot	182,39
Alto Adige Moscato rosa	296,86
Alto Adige Pinot bianco	156,82
Alto Adige Chardonnay	138,17
Alto Adige Pinot grigio	173,25
Alto Adige Riesling renano	191,70
Alto Adige Sylvaner	142,80
Alto Adige Veltliner	142,80
Alto Adige Muller Thurgau	148,12
Altre uve nere	95,00
Altre uve bianche	186,85

Uva da vino Doc-Docg – *Trento*	Euro /q.le Iva esclusa
Sylvaner verde	129,00
Muller Thurgau	129,00
Rebo	113,00
Riesling Italico e Renano	129,00
Enantio Valdadige Terre dei Forti	89,00
Merlot	93,00
Uva da vino Doc-Docg – *Ascoli Piceno e Fermo*	
Offida Pecorino	80,00
Offida Passerina	40,00
Falerio dei Colli Ascolani	40,00
Offida rosso	40,00
Rosso Piceno superiore	70,00
Uva da vino Doc-Docg – Bari	
Bianco di Alessano	40,00
Bombino Bianco	40,00
Greco	45,00
Aleatico	60,00
Cabernet	45,00
Cabernet Sauvignon	50,00
Malvasia Nera	45,00
Montepulciano	45,00
Uva da vino Doc-Docg – *Verona*	
Valpolicella da ripasso	90,00
Soave chardonnay	45,00
Uva da vino Doc-Docg – *Pescara-Chieti*	
Montepulciano d'Abruzzo	60,00

Uva da vino Doc-Docg – *Macerata*	Euro /q.le Iva esclusa
I Terreni di Sanseverino rosso	50,00
I Terreni di Sanseverino rosso superiore	55,00
I Terreni di Sanseverino rosso passito	75,00
I Terreni di Sanseverino moro	70,00
Uva da vino Doc-Docg – *Forlì, Cesena, Rimini*	
Colli di Romagna Sauvignon	55,00
Colli di Romagna Chardonnay	43,00
Colli di Romagna Cabernet	43,50
Uva da vino Doc-Docg – *Piacenza*	
Ortugo Colli piacentini	40,00
Malvasia Colli piacentini	37,00
Sauvignon Colli piacentini	40,00
Cabernet Sauvignon Colli piacentini	45,00
Uva da vino Doc-Docg – *Liguria*	
Imperia	
Pigato	180,00
Vermentino	180,00
Ormeasco	180,00
Rossese Dolceacqua	240,00
Rossese Albenga Riviera Ligure di Ponente	180,00
Shira	180,00
Savona	
Pigato	180,00
Vermentino	180,00
Rossese Albenga Riviera Ligure di Ponente	180,00
Shira	180,00
Dolcetto	160,00
Genova	
Vermentino	130,00
Binchetta	120,00
Bosco	100,00

Segue Uva da vino Doc-Docg – Liguria - Genova	*Euro /q.le Iva esclusa*
Moscato	150,00
Ciliegiolo	100,00
La Spezia	
Vermentino	220,00
Albarola	220,00
Bosco	220,00
Uve Bosco da Sciacchetrà	270,00
Sangiovese	120,00
Uve da vino Igt – *Frosinone*	
Sangiovese	40,00
Syrah	40,00
Uve da vino Igt – *Trento*	
Pinot grigio, Traminer aromatico, Nosiola, Silvaner verde, Muller Thurgau	66,00
Enantio Valdadige	44,00
Uve da vino Igt – *Toscana*	
Aleatico	75,00
Alicante	60,00
Uve da vino Igt – *Agrigento (Sicilia)*	
Fiano	40,00
Viogner	42,00
Insolia	30,00
Catarratto lucido	40,00
Catarratto extralucido	40,00
Cabernet Sauvignon	35,00
Petit verdot	35,00
Grillo	40,00
Sauvignon Blank	40,00
Uve da vino Igt – *Bari*	
Bombino Bianco	25,00
Trebbiano Toscano	22,00
Cabernet Sauvignon	35,00
Malvasia Nera	35,00

Uve da vino Igt – *Terni*	Euro /q.le Iva esclusa
Grechetto	35,00
Uve da vino Igt – *Forlì, Cesena, Rimini*	
Merlot	30,00
Pinot Bianco	35,00
Malvasia Bianca	30,00
Malvasia Nera	35,00
Riesling	35,00
Chardonnay	30,00
Sauvignon	30,00
Cabernet	35,00
Lambrusco	40,00
Uva da vino Igt – *Liguria*	
Savona	
Granaccia	200,00
Lumassina	150,00
Genova	
Rollo	100,00
Bosco	100,00
Pigato	120,00
Albarola	100,00
Dolcetto	100,00
Sangiovese	100,00
Barbera	100,00
Uva da vino Igt – *Pescara-Chieti*	
Passerina	40,00
Pecorino	55,00
Cococciola	40,00
Sangiovese	35,00
Chardonnay	45,00
Cabernet Sauvignon	40,00
Merlot	40,00

Uve da vino da tavola di pregio – *Bari*	Euro /q.le Iva esclusa
Syrah	35,00
Malvasia Nera	30,00
Uva da vino da tavola di pregio – *Forlì, Cesena, Rimini*	
Pignoletto	30,00
Garganega	25,00
Ciliegiolo	22,00
Longanesi	22,00
Tokai	25,00

Seminativi

	Euro/q.le Iva esclusa
Grano saraceno	130,00

Sementi

	Euro/kg Iva esclusa
Loietto da seme	1,40

Ortaggi

Prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2007 *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Peperone	Cornetto di Pontecorvo	0,80
	Giapponese	0,58
Fagiolina	del Lago Trasimeno	14,00
Fagiolini	Stortina di Trento	1,52
Cocomeri	Mini	0,28
Piselli da industria	per surgelato	0,28

Frutta

Prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2007 *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Mele	Modì	0,59
	Bella di Boskoop	0,50
Pesche	Volpedo	1,20
Ciliegie	Trento (zona di montagna)	5,00
Ciliegie	Duroni, Sweet Hearth, Durone del Chiampo, Mora di Cazzano	2,57
Fragoline di bosco		5,00
Uva da tavola	Schiava grossa	0,71

Olive da olio

Prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2007 *(Euro /q.le Iva esclusa)*
Olive da olio	DOP Abruzzo	115

Fiori

Prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2007 *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Crisantemi	Da vaso (Sicilia)	2,50

Prodotti da assimilare a voci presenti nel DM 27/2/08

Seminativi

Prodotto	Assimilazione	Prezzi massimi 2007 *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Soia alimentare	Soia	250,89
Girasole no food	Girasole	255,78

Prodotti per i quali si applica il prezzo medio 2007

(Prodotti che nel 2007 hanno registrato un incremento del prezzo maggiore del 50% rispetto alla media dei due anni precedenti)

Seminativi

Prodotto	Prezzi massimi 2008
	(Euro/t Iva esclusa)
Frumento duro	304,00
Frumento tenero	239,40

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
Piemonte	Tutte le prov.	Bovini di età inferiore a 2 mesi per capo:	60,000
		Bovini di età inferiore a 2 mesi (dal 2° capo oltre al primo):	30,000
		Bovini di età inferiore a 12 mesi per capo:	90,000
		Bovini di età inferiore a 12 mesi (dal 2° capo oltre al primo):	45,000
		Bovini di età tra 12 e 24 mesi per capo:	120,000
		Bovini di età tra 12 e 24 mmesi (dal 2° capo oltre al primo):	60,000
		Bovini a presa < 1.000 kg	180,000
		Bovini a presa > 1.000 kg per kg	0,180
		Bufali < 12 mesi	90,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Bufali < 12 mesi (dal 2° capo)	45,000
		Bufali > 12 mesi	120,000
		Bufali > 12 mesi (dal 2° capo)	60,000
		Equini	180,000
		Equini (dal 2° capo)	120,000
		Ovicaprini	90,000
		Ovicaprini (dal 2° capo)	45,000
		Ovicaprini <1.000 KG - a presa	180,000
		Ovicaprini >1.000 KG - per kg	0,180

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione		Costo per anno 2008
		suini < 500 kg		90,000
		suini > 500 < 1.000 kg		180,000
		suini >1.000 < 2.000 kg	al Kg	0,180
		suini >2.000 < 3.000 kg	al Kg	0,156
		suini >3.000 kg	al Kg	0,132
Lombardia	Milano/Lodi	bovini/bufalini fino a 150 Kg.		36,000
		bovini/bufalini da 151 a 300 Kg.		60,000
		bovini/bufalini oltre 300 Kg.		96,000
		suini/ovicaprini	costo per Kg	0,132
		suini/ovicaprini	costo minimo chiamata	36,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Per il ritiro di più capi verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 50% per ogni capo aggiunto.	
	Mantova	bovini fino a 2 mesi	48,000
		bovini da 2 a 12 mesi	90,000
		bovini oltre 12 mesi	114,000
		bufalini fino a 2 mesi	60,000
		bufalini da 2 a 12 mesi	90,000
		bufalini oltre 12 mesi	120,000
		In caso di presenza nello stesso allevamento di più carcasse, per ogni capo eccedente il primo sarà applicata una tariffa pari al 50% dei suddetti prezzi, considerando come primo capo quello di età maggiore	
		suini: forfait fino a 400 kg - per presa	72,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		suini : oltre a 400 kg - per kg	0,132
	Cremona	bovini fino a 2 mesi	48,000
		bovini da 2 a 12 mesi	90,000
		bovini oltre 12 mesi	114,000
		bufalini fino a 2 mesi	48,000
		bufalini da 2 a 12 mesi	90,000
		bufalini oltre 12 mesi	114,000
		In caso di presenza nello stesso allevamento di più carcasse, per ogni capo eccedente il primo sarà applicata una tariffa pari al 50% dei suddetti prezzi, considerando come primo capo quello di età maggiore	
		Suini fino a 400 kg - forfait	72,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
Lombardia		suini: oltre 400 kg e fino a 2.000 kg - al kg	0,168
		suini: oltre 2.000 kg e fino a 3.000 kg - al kg	0,156
		suini: oltre 3.000 kg - al kg	0,132
	Brescia	Bovini/bufalini fino a 2 mesi - per capo	60,000
		Bovini/bufalini oltre i 2 mesi e fino a 12 mesi - per capo	90,000
		Bovini/bufalini oltre i 12 mesi - per capo	120,000
		Suini fino a 400 kg - presa	72,000
		Suini oltre i 400 kg - per kg	0,144
		Limitatamente ai bovini/bufalini, per il ritiro di più carcasse presso lo stesso allevamento, per ogni capo eccedente il primo la tariffa è pari al 50% degli importi indicati, considerando sempre come primo capo quello di età maggiore.	

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
	Sondrio	Rimozione, trasporto (72,00€) e distruzione (18,00€) per bovini fino a 6 mesi per capo:	90,000
		Rimozione, trasporto (114,00€) e distruzione (54,00€) per bovini da 6 a 18 mesi per capo:	168,000
		Rimozione, trasporto (114,00€) e distruzione (66,00€) per bovini oltre 18 mesi per capo:	180,000
		Rimozione, trasporto (90,00€) e distruzione (30,00€) per bufalini fino a 6 mesi per capo:	120,000
		Rimozione, trasporto (126,00€) e distruzione (54,00€) per bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	180,000
		Rimozione, trasporto (126,00€) e distruzione (66,00€) per bufalini oltre 18 mesi per capo:	192,000
		Suini - costo per kg (con minimo tassabile di 90,00 € per ritiro) Ovicaprini - costo per kg (con minimo tassabile di 90,00 € per ritiro)	0,216

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei capi morti provenienti da allevamenti ubicati in zona montana raggiungibile da autocarri stradali, gli importi indicati saranno considerati omnicomprensivi; la rimozione di più animali delle specie bufalina e bovina nella stessa azienda comporta un solo costo di trasporto e più importi di distruzione, pari al n° dei capi rimossi. Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei capi morti provenienti da allevamenti ubicati nel Comune di Livigno, gli importi indicati saranno aumentati di € 180,00 per ogni accesso al territorio, indipendentemente dal n° dei capi rimossi.	
	Bergamo	Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini fino a 80 Kg - pianura	24,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini fino a 80 Kg - montagna	60,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini da 81 Kg a 200 Kg - pianura	84,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini da 81 Kg a 200 Kg - montagna	120,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini oltre 200 Kg - pianura	120,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini oltre 200 Kg - montagna	180,000
		per i bovini: per il ritiro in una stessa azienda contemporaneamente di più bovini di categorie diverse, verrà addebitato per intero il costo della categoria superiore e per il 50% il costo delle altre categorie. Per il ritiro nella stessa azienda contemporanemanete di più bovini della stessa categoria, verrà addebitato per intero il costo della categoria per il primo bovino e per il 50% il costo della categoria per i bovini successivi	
		Ritiro, pretrattamento e distruzione suini : al Kg (costo minimo intervento 30,00€)	0,144
Lombardia	Como - Lecco	Rimozione, trasporto e distruzione per bovini fino a 150 kg	84,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini da 150 a 400 kg	120,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini oltre 400 kg	156,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini fino a 150 kg	84,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini da 150 a 400 kg	120,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini oltre 400 kg	156,000
		Per il ritiro di più capi verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 50% per ogni capo aggiuntivo. Sabato pomeriggio e domenica: tariffa doppia	
	Varese	Rimozione, trasporto e distruzione per bovini fino a 150 kg	84,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini da 150 a 400 kg	120,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini oltre 400 kg	156,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini fino a 150 kg	84,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini da 150 a 400 kg	120,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini oltre 400 kg	156,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Per il ritiro di più capi verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 50% per ogni capo aggiuntivo. Sabato pomeriggio e domenica: tariffa doppia	
	Pavia	bovini/bufalini fino a 150 Kg.	42,000
		bovini/bufalini da 150 fino a 300 kg	60,000
		bovini oltre i 300 kg	96,000
		bufalini fino a 150 Kg.	42,000
		bufalini da 150 Kg a 300 Kg	60,000
		bufalini oltre 300 Kg	96,000
		suini/ovicaprini (prezzo al Kg, con importo minimo 42,00€)	0,132
		(*): Per il ritiro di più capi bovini e bufalini verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 50% per ogni capo aggiuntivo.	

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		(**): Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di capi morti provenienti da allevamenti ubicati in zona montana, l'importo è aumentato di € 60,00	
Veneto	Tutte le prov.	Bovini - costo chiamata:	48,000
		Bovini - smaltimento per Kg.:	0,180
		suini < 1.000 Kg in cella frigo - costo chiamata	48,000
		suini < 1.000 kg - costo rimozione e distruzione - per Kg.:	0,156
		suini > 1.000 Kg < 3.000 kg in cella frigo - costo chiamata	0,000
		suini > 1.000 kg < 3.000 kg - costo rimozione e distruzione - per Kg.:	0,168
		suini > 3.000 Kg in cella frigo - costo chiamata	0,000
		suini > 3.000 kg - in cella frigo costo rimozione e distruzione - per Kg.:	0,156

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.©), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		tutte le specie (grandi quantità non congelate - es.: carcasse intero allev.causa epizoozie) - per Kg	0,156
Friuli Venezia Giulia	Tutte le prov.	Bovini/Bufalini - fino a 6 mesi rimozione trasporto (per capo):	84,000
		Bovini/Bufalini - da 6 a 18 mesi rimozione trasporto (per capo):	84,000
		Bovini/Bufalini - oltre 18 mesi - rimozione trasporto (per capo):	84,000
		Suini - rimozione trasporto (per capo):	84,000
		Ovicaprini - rimozione trasporto (per capo):	84,000
		Bovini/Bufalini/Suini/Ovicaprini - distruzione (per Kg):	0,200
Liguria	Genova	Bovini inferiori a 12 mesi - per capo:	180,000
		Bovini superiori a 12 mesi - per capo:	180,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Equini	200,000
		Ovicaprini	150,000
	LA SPEZIA	Bovini inferiori a 12 mesi - per capo:	150,000
		Bovini superiori a 12 mesi - per capo:	180,000
		Equini	200,000
		Ovicaprini	120,000
	SAVONA	Bovini inferiori a 12 mesi - per capo:	180,000
		Bovini superiori a 12 mesi - per capo:	300,000
		Equini	300,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Ovicaprini	120,000
	IMPERIA	Bovini inferiori a 12 mesi - per capo:	300,000
		Bovini superiori a 12 mesi - per capo:	500,000
		Equini	500,000
		Ovicaprini	150,000
Emilia Romagna	Tutte le prov.	Bovini/Bufalini di età fino a due mesi	48,000
		Bovini/Bufalini di età da due a dodici mesi	90,000
		Bovini/Bufalini di età superiore ad 1 anno	120,000
		(per ritiri multipli nello stesso allevamento: riduzione 50% tariffa per ulteriori bovini oltre il primo, considerando come primo capo quello di età maggiore)	

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Suini fino a 400 kg - forfait	72,000
		suini: oltre 400 kg e fino a 2.000 kg - al kg	0,168
		suini: oltre 2.000 kg e fino a 3.000 kg - al kg	0,156
		suini: oltre 3.000 kg - al kg	0,132
Toscana	Firenze - Prato	Bovini/Equini fino a 100 Kg - costo a capo per trasporto/rimozione	96,000
		Bovini/Equini fino a 100 Kg - costo a capo per smaltimento	24,000
		Bovini/Equini oltre 100 Kg - costo a capo per trasporto/rimozione	180,000
		Bovini/Equini oltre 100 Kg - costo a capo per smaltimento	60,000
		Suini - per peso fino a 100 Kg - costo per trasporto/rimozione	96,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Suini - per peso fino a 100 Kg - costo per smaltimento	24,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - fino a 3.000 kg	168,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - fino a 4.500 kg	213,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - fino a 5.500 kg	222,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - fino a 6.000 kg	252,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - fino a 7.000 kg	282,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - fino a 8.000 kg	342,000
		Suini - per peso superiore a 100 kg - costo per trasporto/rimozione - oltre 8.000 kg	402,000
		Suini - per peso oltre 100 Kg - costo per smaltimento - al kg	0,132

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Ovicaprini - costo per trasporto/rimozione - costo per capo	78,000
		Ovicaprini - costo per smaltimento - a capo	8,400
Umbria	Perugia	bovini/bufalini - costo rimozione e distruzione - per Kg.:	0,384
		suini - costo rimozione e distruzione - per Kg.:	0,384
		ovicaprini - costo rimozione e distruz.- per Kg. (con importo minimo di 48,00€ a chiamata):	0,384
	Terni	Bovini/Bufalini/equidi fino a 18 mesi (rimozione, trasporto e distruzione)	138,000
		Bovini/Bufalini/equidi oltre i 18 mesi ""	150,000
		Suini - da 10 a 500 Kg - costo al Kg ""	0,360
		Suini - da 501 a 1.500 Kg - costo al Kg ""	0,276

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Suini - da 1.501 a 5.000 Kg - costo al Kg ""	0,216
		Ovicaprini - costo per un capo ""	72,000
		Ovicaprini - costo da 2 a 10 capi ""	132,000
		Ovicaprini - costo da 11 a 20 capi ""	264,000
Lazio	Tutte le prov.	Bovini e bufalini fino a 6 mesi - per capo	96,936
		Bovini e bufali da 6 a 18 mesi - per capo	121,152
		Bovini e bufali oltre 18 mesi - per capo	193,368
		Ovini e Caprini	24,228
Abruzzo	Tutte le	Bovini e Bufalini fino a 150 kg per capo:	138,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
	prov.	Bovini e Bufalini da 150 a 300 mesi per capo:	189,600
		Bovini e Bufalini oltre 300 kg mesi per capo:	240,000
		Suini/ovicaprini	54,000
Molise	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	106,800
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	130,800
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	220,800
		Suini fino a 100 Kg	54,000
		Suini - Scrofe/Maiali grandi	120,000
		Ovicaprini	28,800

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione		Costo per anno 2008
Campania	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	(rimozione e distruzione)	120,000
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	""	144,000
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	""	216,000
		Suini fino a 180 Kg	""	30,000
		Ovicaprini	""	25,000
Basilicata	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	(rimozione e distruzione)	216,000
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	""	259,200
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	""	288,000
		Suini		144,000
		Ovicaprini	""	96,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
Puglia	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	123,948
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	154,932
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	260,292
		ovicaprini	30,984
Calabria	Cosenza	Bovini e Bufalini equini : per capo (oltre alla tariffa per kg, di cui alla riga seguente)	264,000
		Bovini e Bufalini equini : per kg per ogni capo ritirato nello stesso giorno nella stessa azienda	0,800
		Suini, scrofe: per capo (oltre alla tariffa per kg, di cui alla riga seguente)	180,000
		Suini, scrofe : per kg per ogni capo ritirato nello stesso giorno nella stessa azienda	0,800
		Ovicaprini: per capo (oltre alla tariffa per kg, di cui alla riga seguente)	84,000

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Ovicaprini: per kg per ogni capo ritirato nello stesso giorno nella stessa azienda	0,800
Sicilia	Tutte le prov.	Bovini - equini (età < 6 mesi) (smaltimento 48,00€ + trasporto 96,00€)	144,000
		Bovini - equini (età > 6 mesi) (smaltimento 144,00€ + trasporto 156,00€ - media 5 capi per gg)	300,000
		Suini Adulti (smaltimento 48,00€ + trasporto 48,00€)	96,000
		Ovini e Caprini (smaltimento 30,00€ + trasporto 30,00€)	60,000
Sardegna	Tutte le prov.	Suini fino a 50 Kg (trasporto/smaltimento):	66,000
		Suini da 50 a 90 kg (trasporto e smaltimento):	107,256
		Suini sopra i 90 Kg (trasporto e smaltimento):	132,000
		Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo (trasporto/smaltimento):	146,112
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo (trasporto e smaltimento):	175,776

TABELLA: CONVENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI CAPI MORTI E NON INDENNIZZABILI DA ALTRE LEGGI VIGENTI (EX Art.1, Punto 1.6, Lett.C), 3° trattino - D.M. 102971 DEL 27/12/2006 - TABELLA COSTI (€)

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2008
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo (trasporto e smaltimento):	288,000
		Ovini e Caprini fino a 10 Kg (trasporto/smaltimento)	20,640
		Ovini e Caprini oltre 10 Kg (trasporto/smaltimento)	39,420
	Sassari	Bovini/bufalini da 0 a 18 mesi	180,000
		Bovini/bufalini oltre 18 mesi	276,000
		Ovini/caprini	42,000

08A06537

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo Istituto «Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena ha comunicato di confermare l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ» quale organismo di controllo e di certificazione sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 1° settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 1° settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il Regolamento (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06518

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1549/98 del 17 luglio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1º settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1º settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Mortadella Bologna con nota del 15 aprile 2008 ha comunicato di confermare l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ» quale organismo di controllo e di certificazione sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessitá di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all organismo «Istituto Nord Est Qualitá - INEQ» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 1º settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualitá - INEQ»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all organismo «Istituto Nord Est Qualitá - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 1º settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il Regolamento (CE) n. 1549/98 del 17 luglio 1998, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validitá della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1º settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06519

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblica designata «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'autorità pubblica designata «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la regione Marche con nota dell'8 maggio 2008, ha comunicato di confermare la «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» quale struttura di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire alla «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 21, con decreto 1° settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Agenzia stessa.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06520

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena ha comunicato di confermare l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ» quale organismo di controllo e di certificazione sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1º settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 1º settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata con il regolamento (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1º settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06521

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1º agosto 2008.

Nomina di un componente del collegio commissariale della Ferrania S.p.a., Gruppo CMS - Computer Manifacturing Service S.p.a., IAM Rinaldo Piaggio S.p.a., Gruppo Paoletti S.p.a. e Gruppo Morteo S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. l, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 2007, con cui, in applicazione delle predette disposizioni della finanziaria, è stato nominato un collegio commissariale preposto alle procedure di amministrazione straordinaria della Ferrania S.p.a., della Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a. e della Computer Manufacturing Service S.p.a. e delle società dei Gruppi Paoletti e Morteo, composto dai signori dott. Alfio Lamanna, avv. Alberto Alberti e dott. Stefano Marastoni;

Preso atto del decesso del dott. Alfio Lamanna in data 17 giugno 2008;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, del commissario straordinario e liquidatore facente parte, unitamente all'avv. Alberti ed al dott. Marastoni, dell'organo commissariale preposto alle sopra citate procedure;

Viste gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Renzo Bellora, nato a Gallarate (Varese), il 9 settembre 1942, è nominato in sostituzione del dott. Alfio Lamanna:

commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria aperte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, citato nelle premesse, (della Ferrania S.p.a e delle imprese del Gruppo CMS, Computer Manifacturing Service S.p.a., Vobis Network S.p.a., Syspoint S.r.l., Vobis Microcomputer S.p.a., Tecnodiffusione Trade S.r.l., Tecnodiffusione Italia S.p.a.;

commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria aperte ai sensi della legge n. 95/1979, citata nelle premesse, della S.p.a. IAM Rinaldo Piaggio e delle imprese del Gruppo Paoletti, S.p.a., Industria Manifatture Tessili A. Paoletti, S.p.a., Commerciale Paoletti e S.p.a., I.F.I.P. e del Gruppo Morteo, S.p.a., Morteo Industrie S.p.a., Interagent, S.p.a. Ilmet Industriale.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06552

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 3 settembre 2008.

Nomina dei componenti della commissione per la C.I.G. - Settore edilizia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 che individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, recante provvedimenti per la garanzia del salario ed in particolare l'art. 3 che prevede la costituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni - settore edilizia, presieduta dal Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., da un funzionario designato dalla Direzione provinciale del lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare l'art. 4, che prevede la riduzione dei componenti di determinati organi collegiali, tra i quali rientra anche la C.I.G. Edilizia, in modo che, per ogni amministrazione, ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo;

Vista la nota ministeriale n. 20133/circ/95 del 13 gennaio 1995, relativa al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, con cui si ritiene che la commissione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 427/1975 debba essere composta dal direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., da 1 funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, 2 rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno da artigianato edile e 2 rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Richiamata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1999 del 9 luglio 1996, che, partendo dalla seconda parte del comma 1, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, ribadisce la possibilità di una più ampia composizione dell'organo qualora, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento della commissione, venga ravvisata l'esigenza di esprimere la complessità degli interessi da tutelare, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire, in seno ad essa, l'equilibrata rappresentanza delle parti sociali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1544 del 11 giugno 2004, con la quale era stata rinnovata nel numero di otto componenti effettivi più otto componenti supplenti, per un quadriennio, la commissione provinciale per la C.I.G. - Settore edilizia per la provincia di Udine;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo di tale organo collegiale per trascorso quadriennio;

Dato atto che il settore dell'edilizia nella provincia di Udine ha assunto una rilevante importanza in campo economico e che gli interessi che lo contraddistinguono continuano a polarizzarsi intorno a una pluralità di organizzazioni di categoria dotate di un buon livello di rappresentatività;

Considerata la necessità di garantire, visti i compiti specifici della commissione, il pluralismo della rappresentanza degli interessi che, seppure riferiti a un'intera categoria, vengono talora interpretati in forme non sempre omogenee dalle diverse organizzazioni nate a tutela degli interessi medesimi;

Visti i dati relativi all'indagine sulla rappresentatività delle associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, allegati alla determinazione n. 400 del 22 gennaio 2008 avente ad oggetto «Indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale per la valutazione della rappresentatività ai fini della costituzione degli organi collegiali a livello provinciale»;

Ritenuta incompatibile con le esigenze sopra considerate una composizione ristretta di tale Organo collegiale, sulla base di una lettura restrittiva della sola prima parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 608 del 9 maggio 94 che prevede la presenza di non più di un rappresentante per ogni singola categoria;

Dato atto che la seconda parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 608 del 9 maggio 94 consente la presenza di più rappresentanti della singola categoria quando ciò sia giustificato dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo;

Considerato che le situazioni oggettive sopra richiamate, per l'importanza economica del settore nell'area provinciale, per la pluralità, specifica di quest'area,

delle forme di espressione della rappresentanza e per l'esigenza di conferire piena operatività alla Commissione attraverso la partecipazione del pluralismo delle rappresentanze, costituiscono circostanze eccezionali che, in base alla seconda parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 608 del 9 maggio 1994 e secondo il penultimo capoverso della circolare n. 99 del 9 luglio 1996 sopra richiamata, consentono un ampliamento dei membri della commissione, in quanto un'eventuale composizione ristretta ne impedirebbe, di fatto nel caso specifico, il corretto funzionamento;

Considerato che l'API - Associazione piccole e medie industrie di Udine e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa - Associazione Provinciale di Udine - CNA hanno raggiunto l'accordo per cui l'API sarà rappresentata da un componente effettivo e l'associazione CNA parteciperà con un componente supplente;

Viste le designazioni dei componenti effettivi e supplenti pervenute dalla Direzione provinciale dell'INPS, dalla Direzione provinciale del lavoro di Udine e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'industria edile e dell'artigianato edile della provincia di Udine e dalle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro dell'industria edile e dell'artigianato edile;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) La Commissione Provinciale per la C.I.G. - Settore Edilizia, della provincia di Udine, di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è così rinnovata in n. 8 componenti effettivi e n. 8 componenti supplenti:

dott. Valdi Ronco - Direttore della sede I.N.P.S. di Udine - Presidente;

dott. Claudio Benvenuto - Dirigente della Direzione Provinciale dell'lNPS di Udine - Componente supplente;

ing. Giuseppe Di Florio - Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Udine - Componente effettivo;

p.i. Mario Scalia - Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Udine - Componente Supplente;

dott. Aurelio Di Giovanna - Assindustria rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile - Componente effettivo;

dott. Paolo Colaussi — ASSINDUSTRIA rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile — componente supplente;

Gianluigi Martinis - A.P.I. rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile - Componente effettivo;

Michele Del Ponte - CNA. rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato edile - Componente supplente;

Alfredo Cappellini - Confartigianato rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato edile - Componente effettivo;

Mario Cozzi - Confartigianato rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato edile - Componente supplente;

Bruno Minutti - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - Componente effettivo;

Alessandro Tamer - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - Componente supplente;

Villiam Pezzetta - C.G.I.L. rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - Componente effettivo;

Claudio Buffon - C.G.I.L. rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - Componente supplente;

Luigi Oddo - UIL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - Componente effettivo;

Claudio Stacul - UIL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - Componente supplente.

2) La commissione, come sopra nominata, dura in carica quattro anni.

3) Di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa.

Udine, 3 settembre 2008

Il dirigente: CECCOTTI

08A06571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Nova Friburgo (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ronaldo Vanzillotta, vice Console onorario in Nova Friburgo (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro);

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

f) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Nova Friburgo;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Nova Friburgo;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

l) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2008

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A06585

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Gerona (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giovanni Pardini, vice Console onorario in Gerona (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorieta'e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Gerona;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Gerona, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorià italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2008

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A06586

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Lungro (Cosenza) con deliberazione n. 2 del 27 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto-legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2008, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Stefano Tenuta, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

08A06584

Trasferimento della sede della Provincia d'Italia della Congregazione delle suore di Nostra Signora del Cenacolo, in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2008, viene approvato il trasferimento della sede della Provincia d'Italia della Congregazione delle suore di Nostra Signora del Cenacolo da Milano a Roma.

08A06577

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.8528-XVJ/6/22 2008 CE (21) del 24 luglio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.exp.04.0021	MOTORE DI SEPARAZIONE - TIPO "A"		
23/04/2004	0186	1.3C	I
0080.exp.04.0021	MOTORE DI SEPARAZIONE - TIPO "B"		
23/04/2004	0186	1.3C	I
0080.exp.04.0021	MOTORE DI SEPARAZIONE - TIPO "C"		
23/04/2004	0186	1.3C	I
0080.exp.04.0021	MOTORE DI SEPARAZIONE - TIPO "D"		
23/04/2004	0186	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta costruttrice AVIO S.p.A. con sede in Roma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «INERIS, Verneuil-en-Halatte Francia» su richiesta della stessa AVIO S.p.A., corso Garibaldi n. 22 - Colleferro - Roma (Italia).

Con decreto ministeriale 557/PAS-8477-XVJ/6/11 2008 CE (18) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/P/129/07 EDIZ.1	PRESSURE CARTRIDGE KIT, BREEZE -EASTERN. PART N.BL-11140-1		
22/10/2007	0323	1.4 S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Augusta S.p.A. con sede in Varese ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «HSE, Buxton, Derbyshire, Gran Bretagna» su richiesta della società fabbricante «Cartridge Actuated Devices Inc. New Jersey - Stati Uniti d'America».

Con decreto ministeriale 557/PAS-1947-XVJ/6/6 2008 CE (5) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1832/07	T4 (RDX) FLEMMATIZZATO di RICUPERO da MUNIZIONAMENTO MILITARE		
27/08/2007	0483	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta fabbricante Stabilimento Militare del munizionamento terrestre con sede in Perugia ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM, D-12205 Berlino - Germania» su richiesta dello stesso Stabilimento militare. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso lo «Stabilimento militare del munizionamento terrestre, Baiano di Spoleto - Perugia (Italia)».

Con decreto ministeriale 557/PAS-1948-XVJ/6/4 2008 CE (8) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1920/07	COMPOUND B di RICUPERO DA MUNIZIONAMENTO MILITARE		
27/08/2007	0118	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche

i seguenti dati: denominazione del prodotto,@ numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta fabbricante Stabilimento militare del munizionamento militare con sede in Perugia ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM, D-12205 - Berlino - Germania» su richiesta dello stesso «Stabilimento militare». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso lo «Stabilimento militare del munizionamento terrestre - Baiano di Spoleto - Perugia (Italia).

Con decreto ministeriale 557/PAS-15798-XVJ/2/28 2008 CE (16) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.98.0028 add.C1		BI DIRECTIONAL BOOSTER Z 909		
	22/09/2005	0349	1.4S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice D.E.C S.r.l. con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris», Verneuil En Halatte Francia» su richiesta della ditta produttrice «DYNAenergetics GmbH» e Co KG Troisdorf - Germania.

Con decreto ministeriale 557/PAS.2824-XVJ/6/17 2007 CE (106) del 24 luglio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 4 5/8" DP – 12SPF – RDX PART NUMBER 100005324		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 4 5/8" SH – 12 SPF – RDX PART NUMBER 100005311		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 4 5/8" DP – 6SPF – RDX PART NUMBER 100005322		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR- 4 5/8" OMNI – BH – RDX PART NUMBER 100005319		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		12/14SPF – TWISTLOCK – RDX PART NUMBER 101228161		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 3 3/8" DP – RDX PART NUMBER 100008014		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 3 3/8"-DP – RDX PART NUMBER 100005333		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 3 3/8" - BH – RDX PART NUMBER 100005321		
	13/06/2003	0441	1.4S	II
ENB/B/035/03 PUBBL. 2		PERFORATOR - 3 3/8" - BH 12SPF – RDX PART NUMBER 100008251		
	13/06/2003	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n .65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. SRL con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «HSE, Buxton, Derbyshire - Gran Bretagna» su richiesta della società «Halliburton Energy Services, Texas - U.S.A.». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso la «Società Halliburton Energy Services Texas U.S.A.».

Con decreto ministeriale 557/PAS-1949-XVJ/1/5 2008 CE (6) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1831/07		TRITOLO DI RICUPERO DA MUNIZIONAMENTO MILITARE CON TRACCE DI CARTA		
	27/08/2007	0209	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta fabbricante «Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre» ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM» - Berlino, D- 12205 - Germania su richesta dello stesso «Stabilimento militare del munizionamento terrestre Baiano di Spoleto (Perugia) - Italia».

Con decreto ministeriale 557/PAS-2530-XVJ/6/7 2008 CE (10) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.03/0026		CARTRIDGE SCHLUMBERGER SUPER SET POWER P/N H447292		
	20/02/2003	0323	1.4S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «INERIS Verneuil en Halatte, - Francia» su richesta dello società «Etudes et Productions Schlumberger (EPS), Clamart Cedex - Francia» Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso Mecano - Tech. Inc. U.S.A.

Con decreto ministeriale 557/PAS.3355-XVJ/1/8 2008 CE (11) del 24 luglio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre

2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.07.0066	ESOLITE 1 (25 % RDX / 75 % TNT)		
19/12/2007	0118	1 .1D	II
0080.EXP.07.0066	ESOLITE 2 (40 % RDX / 60 % TNT)		
19/12/2007	0118	1.1D	II
0080.EXP.07.0066	ESOLITE 3 (50 % RDX / 50 % TNT)		
19/12/2007	0118	1.1D	II
0080.EXP.07.0066	ESOLITE 4 (60 % RDX / 40 % TNT)		
19/12/2007	0118	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e da decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta costruttrice Esplodenti Sabino S.r.l con sede in Chieti ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil - en - Halatte - Francia» su richiesta della stessa «Esplodenti Sabino S.r.l. Casalbordino Stazione - Chieti (Italia)».

Con decreto ministeriale 557/PAS-3354-XVJ/5/9 2008 CE (9) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.3304/04	SPREWACORD 12H		
24/10/2006	0065	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta fabbricante Pravisani S.p.A. con sede in Pordenone ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM», Berlino - Germania su richiesta della «Sprewa Sprengmittel Gmbhdi» - Germania. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto dalla stessa Pravisani S.p.A. Sequals - Pordenone (Italia).

Con decreto ministeriale 557/PAS-4131-XVJ/2/13 2008 CE (13) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1569/99 1^int.	HNS-PERCUSSION INITIATOR		
09/01/2006	0455	1.4S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice D.E.C S.r.l. con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM», Berlino - Germania su richiesta della «DYNAenergetics GmbH» - Troisdorf - Germania. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto dalla stessa DYNAenergetics GmbH Troisdorf - Germania.

Con decreto ministeriale 557/PAS-4485-XVJ/3/ 2008 CE (12) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.5067/03	PEFL - 29		
03/08/2004	0161	1.3C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 – serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta fabbricante Stabilimento militare «Propellenti» (Frosinone) ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM», Berlino - Germania su richiesta dello stesso Stabilimento militare «Propellenti» Fontana Liri- Frosinone (Italia).

Con decreto ministeriale 557/PAS-5594-XVJ/6/17 2008 CE (3) del 24 luglio 2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.08.0011 Mod.G	PROPULSORE denominato " ZEFIRO 9" esemplare QM2		
17/03/2008	0186	1.3C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativodella direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del modulo G «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta costruttrice «AVIO S.p.A.» con sede in Roma ha prodotto il modulo G «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris», Verneuil en Halatte Francia» su richiesta della stessa «AVIO S.p.A., Colleferro - Roma (Italia).

Con decreto ministeriale 557/PAS.8274-XVJ/6/19 2008 CE (19) del 24 luglio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.07.0059		ELECTRIC INITIATORS P.N. 103377-3		
	26/10/2007	0276	1.4C	I
0080.EXP.07.0059		ELECTRIC INITIATORS P.N. 103377-291		
	26/10/2007	0276	1.4C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice AUGUSTA S.p.A. con sede in Varese ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «INERIS, Verneuil-en-Halatte Francia» su richiesta della società «Pacific Scientific Energetic Materials Company, Chandler Arizona - Stati Uniti d'America. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Pacific Scientific Energetic Materials Company Chandler Arizona - Stati Uniti D'America.

Con decreto ministeriale 557/PAS.5595-XVJ/6/18 2008 CE (4) del 24 luglio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.08.0009 MOD.G		ACCENDITORE CARICA PRINCIPALE ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAAPP13320002(3)001		
	17/03/2008	0281	1.2C	I
0080.EXP.08.0010 MOD.G		ACCENDITORE CARICA PIROTECNICA ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAAPP13320007(4)001		
	17/03/2008	0325	1.4G	V/B

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice AVIO S.p.A. con sede in Roma ha prodotto i Moduli G «CE del Tipo», rilasciati dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil-en Halatte Francia» su richiesta della società «Avio S.p.A., corso Garibaldi n. 22 - Colleferro - Roma (Italia). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Aerospace Propulsion Products B.V., 4791 RT Klundert - Olanda».

Da 08A06501 a 08A06515

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Esercito

Croce di d'oro

Con decreto ministerial 1° 2008, al Generale di Divisione Luigi Pellegrino, nato il 10 febbraio 1949 a Roma, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'esercito, con la conseguente motivazione: «Capo di Stato Maggiore del comando NATO impiegato nell'ambito della missione International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, assolveva per oltre 9 mesi il delicato incarico con perspicacia, lungimiranza, grandissimo entusiasmo ed indiscussa abnegazione, esprimendo elevatissime capacità dirigenziali, soprattutto nelle fasi più critiche della missione.

Figura carismatica di assoluto valore, intelligente e volitivo, coordinava lo Stato Maggiore nel difficile contesto ambientale, costituendo saldo e sicuro punto di riferimento per tutto il personale dipendente, al quale infondeva serenità e determinazione per affrontare e per risolvere, con puntualità e fermezza, le molteplici problematiche operative.

Più volte, al verificarsi di circostanze ed eventi complessi, il suo straordinario coraggio e l'indubbia capacità di assumere decisioni tempestive, intelligenti e razionali risultavano decisivi per il conseguimento degu obiettivi prefissati. in particolare, in occasione di due situazioni molto delicate, quali i disordini verificatisi durante le consultazioni per l'elezione dei membri del parlamento afgano e la sanguinosa rivolta scoppiata presso un penitenziario locale, allorquando elementi talebani riuscirono a prendere in ostaggio alcune guardie carcerari, dirigeva personalmente le operazioni con acume, serenità di discernimento e saldezza, consentendo la risoluzione degli eventi in maniera rapida e pacifica.

Ufficiale generale di vagua, professionista e soldato nettamente emergente per capacità e doti professionali, che, anche attraverso preclare qualità umane e solidi principi etici, ha saputo conquistare la fiducia delle autorità locali, nonché la stima e l'ammirazione da parte dei comandanti militari della Coalizione, conferendo ulteriore lustro all'Esercito ed alle Forze Armate italiane nell'impegnativo contesto multinazionale». - Kabul (Afghanistan), 27 luguo 2005 - 3 maggio 2006.

Croce di Bronzo

Con decreto ministeriale 19 maggio 2008, al Tenente Colonnello Stefan Balan, nato il 1° agosto 1967 a Focsani Jud. Vrancea (Romania), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione: «Comandante del 280° Battaglione fanteria (Rumena) inquadrato nell'Italian Joint Task Force nell'ambito della missione «Antica Babilonia 9» in Iraq, assolveva il delicatissimo incarico con straordinaria motivazione, eccezionale professionalità e alto senso del dovere. Chiamato ad agire in un contesto ambientale caratterizzato da forti tensioni, indubbie difficoltà ed elevato rischio, guidava i reparti dipendenti con indefettibile determinazione ed assoluta perizia, riuscendo ad assolvere efficacemente i delicati compiti ricevuti e meritando attestazioni di stima e di plauso da parte dei diretti superiori.

L'insieme armonico delle belle qualità professionali ed umane gli consentiva di sviluppare una pregevole azione di comando, assicurando il pieno soddisfacimento delle esigenze operative e di controllo del territorio ed ottenendo brillanti risultati in numerose operazioni che permettevano di consolidare significativamente il processo di stabilizzazione nell'area di responsabilità nell'Italian Joint Task Force. In particolare, in occasione di diversi attacchi terroristici contro le forze del contingente, metteva in luce il possesso di ferree doti di

abnegazione, risolutezza e tenacia, esaltando il proprio operato di comandante con l'esempio e la costante presenza. Anche nelle più delicate situazioni, le puntuali disposizioni impartite permettevano al personale del 280° Battaglione di conseguire gli obiettivi prefissati con elevatissima professionalità, tempestività ed efficacia, dimostrando eccellente preparazione e altissimo livello di efficienza operativa, nonché straordinario coraggio, sprezzo del pericolo e solida determinazione.

Magnifica figura di comandante, in possesso di straordinarie virtù militari e animato da alti principi etici, che, con opera intelugente, assidua ed instancabile, contribuiva a portare ulteriore e significativo lustro all'Italian Joint Task Force in ambito Multinazionale». - An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio - 16 giugno 2006.

Con decreto ministreriale 1º luglio 2008, al Generale di Brigata Antonio Li Gobbi, nato il 2 settembre 1954 a Milano, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione: «Sottocapo di Stato Maggiore operativo del comando NATO impiegato nella missione International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, pianificava, organizzava e coordinava le attività di competenza con estrema perizia, ferrea determinazione e chiarissima visione degli obiettivi da conseguire.

Dotato di un'eccezionale preparazione tecnico-professionale, corroborata da pregresse ed impegnative esperienze presso comandi nato e missioni operative all'estero, nonché esaltata da brillanti qualità intellettuali, assolveva i compiti ricevuti con assoluta perizia e ferrea determinazione, conseguendo in ogni circostanza pregevoli risultati e assurgendo a sicuro punto di riferimento per il personale dipendente.

In particolare, al verificarsi di specifiche situazioni di crisi, pur consapevole del difficile e rischioso contesto ambientale, riusciva a gestire gli eventi negativi con tempestività e lucida razionalità, proponendo costantemente soluzioni pertinenti ed efficaci, fornendo un fondamentale supporto alla delicata attività decisionale del proprio comandante e riscuotendo attestazioni di stima e plauso da parte di colleghi e superiori.

Ufficiale generale di vaglia, animato da un profondo attaccamento al servizio e da solidi principi etici, che, con il suo operato, ha contribuito ad elevare il prestigio dell'Esercito e delle Forze armate italiane in ambito internazionale.» - Kabul (Afghanistan), 13 dicembre 2005 - 3 maggio 2006.

08A06581

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato regionale INPS per la Valle d'Aosta

Con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 luglio 2008 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle D'Aosta.

08A06555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Wielkopolski ser smažony», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 202/23 dell'8 agosto 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria Formaggi - classe 1.3, denominato «Wielkopolski ser Smažony».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore - SACO VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A06553

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campagna

Con decreto n. 2600 in data 17 giugno 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2008, al registro n. 3, foglio n. 267, è disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del bene demaniale identificato nel N.C.T. del comune di Campagna (Salerno) al mappale 59 - particella 1211 della superficie di mq 171, costituito da un canale consortile non più in funzione, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio irrigazione M.F. «Tenza» con sede in Campagna (Salerno), non più utile ai fini della attività consortile.

08A06582

Comunicato di rettifica relativo al decreto 27 marzo 2008, riguardante la «Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari».

Nell'allegato I del decreto suddetto, riportato alla pag. 20 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 182 del 5 agosto 2008, dopo il nominativo Percoco Anna, nata a Bitetto (Bari) il 6 gennaio 1960 è inserito il seguente nominativo: «Principe Pasquale, nato a Manfredonia (Foggia) il 12 febbraio 1934».

08A06583

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tomudex»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1647 del 27 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in palazzo Volta - via E. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Medicinale: TOMUDEX.

Confezione:

A.I.C. n. 031251010 - «2 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società: Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22, 80122 - Napoli.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Termol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1646 del 27 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno (Pescara).

Medicinale: TERMOL.

Confezione:

A.I.C. n. 035783012 - «500 mg supposte» 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 035783024 - «250 mc supposte» 10 supposte (sospesa).

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza 270, 20128 - Milano (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06587

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-215) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.